

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

Provvidenze per lo sviluppo delle attività termali

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Provvidenze per lo sviluppo delle attività termali".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

La Regione, al fine di favorire lo sviluppo delle attività termali ed idroterapiche, concede provvidenze di carattere finanziario regolate dalle disposizioni della presente legge.

Art. 2

Possono essere ammesse a contributo le opere relative alla costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento, adattamento e arredamento di stabilimenti termali e di attrezzature complementari alle attività termali.

La Regione inoltre eroga contributi in conto capitale a favore dei Comuni in cui hanno sede stabilimenti di cura termale e idropicnica per opere di costruzione, miglioramento, potenziamento di infrastrutture di pertinenza comunale necessarie per l'incremento del servizio termale secondo le norme della legge regionale n. 2 del 21 gennaio 1974, in quanto applicabili, e non previste dalla stessa legge.

Art. 3

Possono essere destinatari delle provvidenze di cui al primo comma dell'art. 2 le aziende termali e le società in qualsiasi modo costituite e gli imprenditori.

" Possono altresì essere destinatari i Comuni, le Province, le Comunità Montane, i Consorzi fra detti Enti che gestiscono direttamente impianti termali e idroterapici.

Art. 4

Per le finalità di cui all'art. 2, 1° comma, la Regione Puglia:

- a) concede contributi in conto capitale nella misura massima del 20% della spesa riconosciuta ammissibile. Tali contributi sono elevati al 50% se la richiesta è presentata dalle aziende termali, dagli Enti locali e dai Consorzi di tali enti;
- b) concorre sino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile nel pagamento dei tassi del mutuo, sino a ridurre l'onere a carico del richiedente per interessi e spese comprensive anche dell'eventuale scarto-cartelle al tasso del 6%.

Il mutuo non può avere durata superiore ai 15 anni.

Art. 5

Ai fini della concessione delle provvidenze previste dall'articolo precedente la Regione stipula apposite convenzioni con Istituti di credito autorizzando di volta in volta la concessione di mutui ai richiedenti.

La erogazione dei mutui avverrà per stati di avanzamento accertati, nelle forme consuete in atto presso l'Istituto di Credito erogante.

Art. 6

La domanda intesa ad ottenere l'ammissione alle provvidenze di cui al 1° comma dell'art. 2 indirizzata al Presidente della Giunta deve essere corredata:

- a) dal progetto di massima accompagnato dal preventivo di spesa, dal piano finanziario e dalla indicazione dell'Istituto di credito prescelto per l'operazione tra quelli convenzionati ai sensi dell'art. 5;
- b) dalla relazione illustrativa sulla finalità delle opere e loro specifica destinazione evidenziando altresì ogni elemento utile a dimostrare l'interesse economico e sociale dell'iniziativa;
- c) dalla dichiarazione comprovante la conformità al vigente strumento urbanistico del Comune;
- d) dalla dichiarazione del legale rappresentante con la quale venga specificato se e quali altre richieste di contributi siano state avanzate e quali contributi siano stati ottenuti per le stesse opere e per gli stessi acquisti ai fini del divieto della cumulabilità delle provvidenze.

Se la domanda è effettuata da Enti pubblici, è richiesta copia della deliberazione consiliare o dell'organo competente, regolarmente approvata da organi di controllo, con la quale si indicano le opere che si intendono realizzare, si chiede il contributo della Regione, si approva il progetto di massima, il preventivo di spesa e il piano finanziario.

La domanda per la concessione dei contributi e la relativa documentazione dovranno pervenire entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 7

Concorrono alla determinazione della spesa riconosciuta ammissibile ai fini della concessione del contributo:

- l'acquisto del terreno o degli immobili necessari alla realizzazione dell'iniziativa;
- l'esecuzione delle opere murarie;
- l'acquisto e l'installazione degli impianti fissi o esterni, di attrezzature e macchinari destinati alle attività termali ed idropiniche nonché di attrezzature igienico-sanitarie;
- l'arredamento;
- la realizzazione di giardino e parchi e le aree adibite a stabilimento termale;
- gli oneri fiscali per i primi rilievi geognostici nonché per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaborazione.

Art. 8

I benefici previsti dalla presente legge possono essere concessi anche:

- per opere già iniziate e che dalla data della presentazione della domanda non siano ultimate;
- per opere per le quali sia stata inoltrata domanda relativa ai benefici previsti dalla legge 12.3.1968, n. 326 e dalla legge regionale 4.7.1973, n. 16, purchè quelle provvidenze non siano state ancora concesse a condizione che il richiedente presenti la domanda di cui all'art. 6 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Art. 9

Le opere per cui possono essere concesse le provvidenze previste dall'art. 6 sono vincolate per tutta la durata del mutuo alla destinazione indicata nel provvedimento di concessione mediante apposita clausola inserita nel contratto di mutuo da trascriversi a cura dell'Istituto mutuante presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

La Giunta regionale può autorizzare la cancellazione del vincolo quando abbia accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza della destinazione.

La cancellazione è tuttavia subordinata all'estinzione anticipata del mutuo, nel qual caso la Regione dispone la revoca del contributo a decorrere dalla semestralità di ammortamento successiva alla autorizzazione della cancellazione.

Il vincolo della destinazione dell'immobile grava per 15 anni anche nel caso in cui il richiedente abbia usufruito solo del fondo in conto capitale.

Nel caso in cui, senza l'autorizzazione della Giunta, venga modificata la destinazione dell'immobile la Regione dispone la revoca del contributo e la restituzione delle annualità ricevute.

Art. 10

Ai fini della applicazione dell'art. 2, 2° comma, della presente legge i contributi in conto capitale possono essere concessi sino alla misura del 100% della somma riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle opere, qualora si tratti di comuni il cui bilancio sia deficitario.

Art. 11

La domanda intesa ad ottenere il contributo in conto capitale da parte dei Comuni va indirizzata al Presidente della Regione entro il 30 marzo di ciascun anno. Alla domanda debbono essere allegati:

- a) copia della deliberazione consiliare con la quale si esprime la determinazione di chiedere il contributo regionale, si approva il progetto di massima delle opere da realizzare e si indica un piano finanziario per la parte non coperta dal contributo regionale;
- b) copia del progetto di massima con una relazione illustrativa sulla finalità delle opere e loro specifica destinazione.

Art. 12

Entro il 30 settembre di ogni anno, su proposta dell'assessore competente, sentita la Commissione Consiliare, la Giunta regionale delibera:

- a) l'ammissibilità alle provvidenze di cui al 1° comma dell'art. 2;
- b) il piano di ripartizione dei fondi disponibili in relazione al secondo comma dell'art. 2.

Con il provvedimento di concessione delle provvidenze di cui al 1° comma dell'art. 2 si stabiliscono i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate.

Art. 13

Per l'anno 1974 le domande di contributo devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 14

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge fissato per l'anno 1974 in £. 1.000.000.000 si farà fronte con la disponibilità di cui al cap. 324/2 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1974.

La competenza della spesa è a carico dell'esercizio in cui la presente legge sarà perfezionata.

La spesa di cui al 1° comma del presente articolo è destinata:

- 1) per le finalità di cui all'art. 2 - I comma - £. 700.000.000 di cui
 - a) £. 350.000.000 per concorso nel pagamento dei tassi agevolati dei mutui:
 - b) £. 350.000.000 per contributi in conto capitale.
- 2) Per le finalità di cui all'art. 2 - II comma - £.300.000.000.

Alla copertura dell'onere a carico degli esercizi successivi si provvederà con stanziamento in apposito capitolo dei rispettivi bilanci di previsione.

Art. 15

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127, 2° comma, della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

IL VICE PRESIDENTE

Augelli

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ventura

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 19 dicembre 1974 ed
è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE

Augelli

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ventura